

D.L. 19 giugno 2015, n. 78 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(4\)](#) (9).

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. [\(3\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2015, n. 140, S.O.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(3\)](#) Titolo così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125](#). Precedentemente il titolo era il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.».

[\(4\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l' [art. 1, comma 717, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

Art. 9. Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università

1. All'[articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), la parola: "2.005" è sostituita dalla seguente: "1.720".

2. All'[articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), dopo il [comma 488](#) è aggiunto il seguente:
"488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al [comma 484](#) sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'[articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verificano, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica."

3. All'[articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al [comma 484](#) le parole: "previste dal comma 481" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai [commi 481 e 482](#)", le parole: "esclusivamente per pagare i" sono sostituite dalle seguenti: "per sostenere pagamenti in conto

capitale dando priorità a quelli relativi ai”, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014” e le parole: “per il 75 per cento ai comuni.” sono sostituite dalle seguenti: “per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.”.

b) al [comma 485](#) dopo le parole: “30 aprile 2015” sono inserite le seguenti: “e del 30 settembre 2015”.

4. All'[articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), dopo il [comma 478](#) è aggiunto il seguente: “478-bis. Le disposizioni recate dai [commi da 460 a 478](#), ad esclusione del [comma 465](#), si applicano anche alla Regione Sardegna.”.

5. In deroga all'[articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. [\(59\)](#) [\(64\)](#)

6. All'[articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), e successive modificazioni, dopo le parole: “Per le finalità del presente comma” sono inserite le seguenti: “, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,”.

7. All'[articolo 1, comma 431](#), secondo periodo, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 novembre 2015”;

b) dopo le parole: “e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,” sono inserite le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza unificata,”.

8. All'[articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), secondo periodo, la parola: “sentite” è sostituita dalle seguenti: “d'intesa con”.

9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 2](#), al comma 1, la parola: "2013", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2017" e le parole: "da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2";

b) all'[articolo 4](#), al comma 2, le parole: "Per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2016" e le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017";

c) all'[articolo 7](#), al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2016";

d) all'[articolo 15](#), ai commi 1 e 5, la parola: "2013" è sostituita dalla seguente: "2017".

[9-bis. L' [articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#), come modificato dall' [articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99](#), si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. [\(60\)](#) [\(61\)](#)]

9-ter. All' [articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#), il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo". [\(57\)](#)

9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell' [articolo 7 della legge n. 99 del 2009](#), come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. [\(57\)](#) [\(62\)](#)

10. All'[articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517](#), e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo".

11. All'[articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), è aggiunto in fine il seguente periodo: "La presente disposizione continua ad applicarsi

anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'[articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999](#)". Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei [commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere. [\(56\)](#)

11-bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo. [\(58\)](#)

11-ter. Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo. [\(63\)](#)

11-quater. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;

b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi. [\(58\)](#)

[\(56\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(57\)](#) Comma inserito dalla [legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(58\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(59\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125](#) e, successivamente, dall' [art. 1, comma 691, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

[\(60\)](#) Comma inserito dalla [legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(61\)](#) Comma abrogato dall' [art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#).

[\(62\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' [art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#).

[\(63\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 3, comma 9, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 marzo 2020, n. 12](#).

[\(64\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1, commi 779, 780, 781 e 782, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).